

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4625/6 R	10 novembre 1998	FINANZE E ECONOMIA

della Commissione speciale turismo sul messaggio 21 marzo 1997 concernente il disegno di nuova legge sul turismo

1. CONSIDERAZIONI GENERALI

La discussione sulla nuova legge sul turismo è in corso da diversi anni. Nel messaggio governativo è indicata la cronologia delle varie fasi che hanno contraddistinto, nell'ultimo decennio, le varie proposte di una nuova regolamentazione.

Al cambiamento generazionale e di modo di vita che si è generato nel corso degli oltre 25 anni di durata della legge del 1970 è naturalmente corrisposto un mutamento della filosofia che sta alla base del turismo, che si fonda sulle risposte ai gusti dei visitatori, sulla maggior mobilità, su di un ritorno alle tradizioni in un mondo in costante e globale cambiamento, sull'altalena dei cambi valutari, che rendono finanziariamente più o meno attrattiva una destinazione.

Dopo una battuta d'arresto, non solo turistica ma anche economica, che ha del resto coinvolto tutti i paesi europei e le loro valute, assistiamo oggi ad una leggera ripresa, che è pure rilevabile dall'aumento di pernottamenti nel nostro Cantone.

Se durante gli ultimi 10 anni tutti gli operatori sembravano concordare sulla necessità di introduzione di nuove regole, più consone al mutamento dei tempi e all'attualità economica e sociale in continua evoluzione, in questi ultimi mesi si è potuto assistere ad una reazione di segno opposto, al momento nel quale è stata annunciata la prossima emanazione della nuova legge sul turismo.

Alle richieste di innovazione e di maggior chiarezza rispetto alla normativa vigente, hanno fatto ultimamente contrappeso le richieste di mantenere lo status quo, e da più parti è stato chiesto un "congelamento" sia del progetto governativo di nuova legge sul turismo, sia della modificata proposta commissionale inerente tale legge.

Questa richiesta di "blocco" è però dettata da intendimenti di segno contrario. Da una parte vi è chi teme che l'Ente Ticinese per il Turismo (ETT) prenda il sopravvento rispetto agli operatori locali, e non sia in grado di svolgere compiutamente i compiti assegnatigli dalle legge.

Dall'altra parte gli Enti Turistici Locali (ETL) temono di essere privati dei necessari mezzi per poter compiutamente lavorare.

Sul fronte dei datori di alloggio vi è poi una reazione di protesta alla constatazione che il reclamato allargamento della base contributiva non si farà e non vi saranno quindi modifiche sostanziali nel sistema di finanziamento del turismo; quindi il turismo cantonale dovrà continuare a contare sulla stessa fascia di contribuenti e su di un'entità di mezzi piuttosto limitata rispetto ad altri Cantoni a vocazione turistica.

Per parte loro, i rappresentanti dei commercianti e anche molti rappresentanti politici, si oppongono fermamente a qualsiasi introduzione di nuove tasse o contributi, anche se finalizzati alla realizzazione di progetti turistici concreti e con fini redditizi.

Di fronte a tutte queste contrapposizioni, a volte dai toni esacerbati, la Commissione ha comunque ritenuto di poter concludere che il progetto da lei elaborato prendendo spunto dal disegno di legge governativo, pur non costituendo l'innovazione a più voci richiesta, risulta pur sempre un passo avanti nel chiarimento dei ruoli e delle competenze nel campo turistico.

E tale chiarimento è stato dichiarato, da tutti gli operatori interpellati, come indispensabile e benvenuto.

Allo stesso modo una migliore pianificazione da parte del Cantone sia della politica turistica coordinata con le altre politiche settoriali, sia con l'introduzione dello strumento del credito quadro per la distribuzione di investimenti in favore del turismo, sono pure state positivamente valutate da tutti gli operatori consultati dalla Commissione.

Va detto che la constatazione che non vi sarebbe, nel Paese, un sufficiente consenso politico che consenta l'adozione di un allargamento della base contributiva per il turismo, ha destato una comprensibile delusione non solo negli albergatori ma anche in altri operatori, ad esempio gli ETL, che l'avevano auspicata. Viene così accantonata quella che risultava essere una delle ragioni principali per una revisione della legge. Senza tale innovazione, come riconosce lo stesso messaggio, più che di nuova legge si tratta di una attualizzazione di quella vigente, tenendo conto delle esperienze conseguite nel corso della sua applicazione.

Va pure sottolineato che attualmente sono in atto dei processi di fusione spontanea o di raggruppamento volontario tra alcuni Enti con comprensori aventi una notevole importanza e tradizione turistica. Ciò, se da una parte mira a razionalizzare le forze messe a disposizione sul territorio per realizzare obiettivi locali o regionali comuni, d'altro canto crea un accentramento di mezzi e d'interessi, che provoca delle nuove e sino a poco tempo fa imprevedibili configurazioni nell'ambito dell'organizzazione del turismo cantonale, che tendono a rimetterne in discussione gli equilibri.

Di fronte all'esistenza di tanti interessi contrapposti e mutevoli, la Commissione ha preso atto, dopo le consultazioni effettuate, che non appare possibile in tempi brevi costruire un solido e durevole consenso che riunisca tutti gli operatori attorno ad un unico progetto. Essa ritiene di aver formulato, con la qui proposta revisione del disegno di legge governativo, una soluzione equilibrata, che tenga sufficientemente conto dei vari interessi in causa.

Le norme proposte intendono favorire una maggior professionalizzazione del turismo su tutto il nostro territorio, sancendo chiare competenze, e vogliono stimolare gli operatori ad

una collaborazione comune, per raggiungere quegli obiettivi di politica turistica di cui lo Stato dovrà farsi pianificatore e sostenitore.

È evidente che la legge qui proposta sarà solo uno tra gli strumenti operativi nelle mani degli addetti al turismo. Spetterà a questi ultimi, col proprio bagaglio di esperienza e conoscenza del settore, applicare la legge in modo tale da coglierne tutte le possibilità, traendone il massimo profitto e agendo nel rispetto dei moderni criteri aziendali e commerciali che la gestione del ramo turistico oggi impone. In questo modo si potrà offrire al mercato turistico un "prodotto" attrattivo e di qualità.

Dei singoli interventi di modifica del disegno di legge presentato nel messaggio si dirà in seguito e nel commento ai vari articoli.

2. CRONOLOGIA DELLE SEDUTE E DELLE CONSULTAZIONI

La Commissione speciale per il turismo ha tenuto nel suo complesso 15 sedute. Essa è stata costituita con seduta del 12 maggio 1997.

Nel luglio 1997 ha esperito in alcune tappe le audizioni dei vari Enti e operatori turistici interessati, ed ha concluso i suoi lavori con la presentazione e la votazione del rapporto in data 28 ottobre 1998.

Le sedute svoltesi nel 1997 sono state dedicate alla discussione sull'entrata in materia ed alla valutazione delle risultanze delle consultazioni degli operatori.

Nel gennaio 1998 il partito socialista ha presentato e pubblicato una presa di posizione sul messaggio governativo in discussione, nella quale veniva in sostanza postulata una ristrutturazione dell'organizzazione turistica, con la riduzione del numero di Enti locali da 15 a 3 Enti regionali e valorizzando le "Pro Loco". Vi si sosteneva pure l'importanza di una miglior ripartizione delle competenze ETT/ETL e di una maggior professionalizzazione del ramo, nel quale si sarebbe dovuto introdurre un concetto di marketing turistico regionale, e si segnalava pure l'insufficienza di investimenti nelle infrastrutture turistiche necessarie.

Va rilevato che nei mesi di gennaio e febbraio 1998 ha pure operato il sottogruppo commissionale costituito, secondo gli auspici di tutta la Commissione, per approfondire le modalità di un possibile diverso sistema di finanziamento. Questo gruppo di lavoro si è riunito per 3 volte ed ha presentato le proposte che sono riassunte in breve nell'*annesso 1* di questo rapporto.

Tali proposte, che suggerivano l'introduzione di una "Tassa locale sulle attività economiche legate al turismo", da applicarsi nei singoli comprensori turistici su base volontaria, non hanno però trovato il consenso della maggioranza dei gruppi politici parlamentari rappresentati in seno alla Commissione.

I commissari, 6 dei quali hanno comunque votato per il mantenimento di tali proposte, hanno di conseguenza deciso a maggioranza di abbandonare l'idea di introdurre nuove tasse e di allinearsi al messaggio governativo per quanto riguarda il finanziamento. Rispetto al messaggio governativo e al relativo disegno di legge è comunque stata decisa ed apportata dalla Commissione una modifica nella ripartizione della TPT tra ETT e ETL, di cui si dirà in seguito.

Dopo la conclusione della seconda lettura del progetto di legge da parte della Commissione, si è tenuta il 30 luglio 1998 a Sasso Corbaro una seduta dell'Ente Ticinese per il Turismo con la presenza dei responsabili dei principali Enti turistici del Cantone, alla quale hanno partecipato pure la direttrice del DFE, il Presidente della Commissione e la relatrice.

Da questa seduta è emerso un progetto di accordo tra Cantone, ETT ed ETL, formalizzato su di un verbale steso a cura dell'ETT, che proponeva di dedurre dal credito cantonale per gli investimenti turistici destinati al prodotto la cifra di 1 milione di franchi all'anno, da versarsi direttamente all'Ente Ticinese per il Turismo in sostituzione e vece dei contributi che gli Enti locali avrebbero dovuto versare all'ETT.

In tale accordo (cfr. *annesso 2* al presente rapporto), si specificava però pure che gli Enti turistici locali avrebbero dovuto trattenere per sé unicamente la tassa di soggiorno, aumentata rispetto a quella prevista dalla legge, in modo da compensare la perdita della TPT, la quale sarebbe stata ridotta, ma avrebbe dovuto essere versata integralmente all'ETT.

In concreto tale versamento avrebbe costituito la conferma della volontà di tutti gli enti di delegare esclusivamente all'ETT qualsiasi compito di promozione, lasciando esclusivamente agli enti locali i compiti di informazione e assistenza al turista e di animazione.

Il giorno successivo all'invio di tale protocollo facente stato dell'accordo succitato, i responsabili degli enti turistici di Locarno, Ascona e Brissago, e di Lugano e Dintorni, comunicavano di non più essere d'accordo con la succitata ripartizione delle tasse turistiche e chiedevano una modifica delle stesse.

A questo punto la Commissione, preso atto nella sua seduta dell'8 settembre 1998 sia del protocollo succitato sia delle reazioni di disconoscimento dello stesso da parte dei responsabili dei maggiori Enti turistici locali, decideva di mantenere e confermare il testo già deciso in seconda lettura. La Commissione riteneva pure che il previsto trasferimento di ca. fr. 1 mio, prelevato dagli investimenti dedicati al prodotto in favore di un aumento del credito all'ETT, avrebbe costituito un travaso di mezzi che impoveriva ingiustificatamente il prodotto, a vantaggio delle strutture organizzative che avrebbero dovuto venderlo.

È poi apparso evidente che, in assenza di consenso unanime degli operatori, qualsiasi modifica o aggiunta al progetto di legge avrebbe comunque inevitabilmente provocato una parte di soddisfatti ed una parte di scontenti.

3. DISCUSSIONE COMMISSIONALE

A) Il punto di partenza

La legge sul turismo del 1970 (Ltur. 1970), entrata in vigore nel 1972, ha riordinato il panorama del turismo ticinese unificando le molte "pro loco" comunali in Enti di diritto pubblico (Enti Turistici Locali = ETL) aventi un comprensorio pluricomunale, ed ha creato un Ente Cantonale (Ente Ticinese per il Turismo = ETT) con compiti di coordinazione e supervisione. Essa ha riconosciuto comunque la necessità di migliorare le condizioni

turistiche in tutto il Cantone, estendendo e promuovendo il turismo anche nelle regioni non tradizionalmente a vocazione turistica, quali le valli e le zone di montagna.

Nei suoi 79 articoli essa ha regolato: gli interventi dello Stato in materia di concessione di aiuti e contributi a opere aventi scopo turistico; le esenzioni per investimenti destinati a infrastrutture turistiche di evidente interesse; le tasse turistiche e la loro destinazione; i compiti e le strutture organizzative del turismo ticinese; lo scioglimento e la fusione di enti.

Il vantaggio della legge del 1970 è stato quello di uniformare l'attività del turismo a livello locale, conferendo compiti e direttive e delegando alle entità locali il prelevamento delle tasse necessarie al funzionamento dell'organizzazione turistica.

La creazione dell'ETT ha risposto all'esigenza di avere una coordinazione a livello cantonale, ma la non chiara ripartizione delle competenze in campo di informazione e promozione ha fatto sì che si creassero spesso dei doppioni nelle attività a livello locale e a livello cantonale (esempio: mancata coordinazione nelle azioni promozionali).

Il trascorrere del tempo ha segnato pure i limiti della Ltur. 1970: benché la legge in vigore prevedesse un sensibile sostegno allo sviluppo turistico nelle regioni delle valli e montane, le modalità di finanziamento dell'attività turistica, basate essenzialmente sul prelevamento di tasse in base alle infrastrutture di pernottamento, hanno portato a una netta frattura tra enti "finanziariamente forti" (quelli con la maggior ricettività alberghiera) e enti finanziariamente "deboli", che sono appunto localizzati in quelle zone periferiche e di montagna che la legge si proponeva di sostenere.

Questa disparità veniva solo parzialmente corretta con l'attribuzione agli Enti deboli di una quota del fondo di compensazione, ad opera dell'ETT.

In periodi di calo di pernottamenti però, sia gli Enti locali sia l'ETT vedevano messa in seria difficoltà la possibilità di operare le necessarie misure di rilancio, poiché i fondi prelevati dagli Enti e in parte riversati all'ETT si rivelavano insufficienti, e poiché il contributo cantonale e quello comunale non arrivavano a compensare tali carenze. Un'altra lacuna evidenziatasi è il mancato miglioramento delle infrastrutture ricettive, accentuato dall'assenza di una politica unitaria in materia di investimenti turistici, effettuati senza un piano direttivo e coerente.

L'esperienza conseguita in questi anni ha reso evidente che l'accento va messo sulla qualità dell'offerta e del prodotto turistici e sulla professionalizzazione di questo settore.

B) Il disegno di legge proposto con il messaggio governativo

Le scelte di cambiamento sembravano doversi indirizzare verso la ristrutturazione dell'organizzazione, accusata di causare troppe spese amministrative, e verso un allargamento della base finanziaria, coinvolgendo le categorie che traggono un indotto dal turismo, con un impiego dei mezzi finalizzato a chiari obiettivi, sanciti da una coerente politica turistica cantonale.

La scelta operata dal messaggio in esame verte invece su di una semplificazione della legge vigente, riducendone gli articoli, senza apportare però sostanziali modifiche alle strutture organizzative (tranne che per la composizione dei consigli di amministrazione degli Enti) e al finanziamento.

Essa propone che lo Stato deleghi all'ETT le sue competenze decisionali in materia di turismo e di politica turistica, assumendo un ruolo decisamente sussidiario. Il disegno di

legge presenta anche norme statuenti una più chiara suddivisione delle competenze tra ETT e ETL, che si riflette sull'impostazione della struttura organizzativa e sull'attribuzione dei proventi delle tasse turistiche.

Si tratta di una scelta intermedia, che, come detto nel messaggio, si configura piuttosto come una modifica della precedente impostazione.

Tale modifica riguarda pure la ripartizione degli incassi delle tasse di soggiorno e di promozione turistica, con la Tassa di soggiorno (TS) lasciata agli ETL, come sinora, mentre la Tassa di promozione turistica (TPT) viene destinata interamente all'ETT e ai suoi compiti promozionali, assegnando però il compito di procedere all'incasso sempre ancora agli Enti locali, che dovranno così continuare a disporre delle necessarie infrastrutture amministrative per farlo.

Il disegno di legge propone comunque di togliere la distinzione tra Enti "deboli" e "forti", ritenendo che ogni Ente debba essere in grado (semmai con l'ausilio di un fondo di funzionamento) di svolgere adeguatamente i compiti previsti nella legge, ed assegnando agli Enti locali delle funzioni incentrate sull'accoglienza al turista, sulla sua informazione e sull'animazione, piuttosto che sulla promozione turistica verso l'esterno, la quale diviene competenza prevalente dell'ETT.

C) Le principali considerazioni scaturite dalla discussione commissionale

1. *Precisazione dello scopo (art. 1)*

La Commissione condivide il tenore dello scopo della legge.

Essa rileva però che da un concetto di turismo basato su di una proposta allargata della "meta Ticino" come obiettivo, si è ritornati oggi all'idea di offrire una destinazione ben individualizzata e precisa, definita dalle sue qualità e dalla sua tradizione.

Se per il nostro Paese il richiamo turistico resta pur sempre legato all'offerta di un clima favorevole anche nei mesi invernali e di una natura ancora incontaminata, per essere concorrenziali oggi bisogna offrire pure occasioni di svago e di apprendimento culturale abbinate a un alloggio confortevole.

Da un'offerta generalizzata di "meta" turistica si è attualmente tornati a puntare sulle località ben definite, quali "destinazioni" nella loro specificità.

Da qui il suggerimento di un nuovo cpv. 3 dell'art. 1, che precisa la necessità di promuovere il turismo per tutto il territorio cantonale e di valorizzarne le "peculiarità regionali".

Queste peculiarità sono riferite sia alle zone turistiche tradizionali sia a quelle periferiche: non va infatti tralasciato di ricordare che, viste le ridotte dimensioni del Cantone e le brevi distanze, ogni località o regione è complementare alla destinazione prescelta dal turista e le escursioni giornaliere e le visite culturali non sono più legate unicamente al luogo di pernottamento, ma si estendono su tutto il territorio circostante, aumentando l'attrattività della destinazione prescelta.

2. Considerazioni sulle competenze

a) Stato / ETT

Da più parti è stato sottolineato come non sia certo la legge che possa far funzionare a dovere il mercato turistico.

Non va però nemmeno dimenticato che senza un'adeguata organizzazione e suddivisione di compiti e competenze, con la relativa ripartizione finanziaria e il debito sostegno di altri settori economici, è difficile che la "macchina" del turismo funzioni come dovrebbe.

Innanzitutto, ed è divenuto evidente in questi ultimi anni, è necessario che tutta la popolazione si renda conto dell'importanza che il turismo può rivestire per il benessere del nostro Cantone.

Questa presa di coscienza può e deve essere facilitata iniziando già nella scuola a rendere attenti gli studenti sui possibili effetti del turismo e sulle sue ricadute, il che è stato oggetto di una mozione parlamentare (Baggi) poi ripresa dalla Commissione nell'art. 3 lett. g) del progetto commissionale.

Appare pure evidente il collegamento che l'ambito turistico ha con altre attività dello Stato. Dalla costruzione e manutenzione di strade e parcheggi, al trasporto pubblico meglio organizzato, all'edificazione di infrastrutture ricettive e rispettose della natura, alla conservazione di edifici storici e manufatti tradizionali, alla verifica dei sentieri escursionistici, all'organizzazione di manifestazioni di richiamo internazionale (festivals), al sostegno ad investimenti di strutture ricreative e sportive (golf, wellness, piscine, piste ciclabili, ecc.).

I risultati di tali attività tornano utili anche alla popolazione locale, che ne usufruisce nel tempo libero. Ciò è quanto s'intende con il concetto di "ricreazione" previsto all'art. 1 cpv. 1 della legge.

Diventa quindi essenziale che lo Stato si preoccupi del coordinamento costante dei vari settori statali interessati, affinché non si creino scompensi o contraddizioni dettate dai compartimenti stagni che spesso caratterizzano l'amministrazione di settori diversi. Se davvero lo Stato crede nell'importanza del turismo per il Cantone, lo potrà dimostrare effettuando un costante monitoraggio sul rispetto di tale coordinazione.

L'art. 3 lett. b) del progetto commissionale ha specificamente previsto questo compito dello Stato.

Per questi motivi la Commissione ha ritenuto, che l'adozione di una politica turistica efficace non può essere semplicemente delegata dallo Stato ad una struttura sì pubblica ma con carattere privatistico, quale un revisionato consiglio d'amministrazione dell'ETT. La promulgazione di un'adeguata politica turistica, proprio perché la stessa non si limita solo a fornire mezzi di richiamo per il turista (che è l'effetto finale) ma coinvolge la popolazione nel suo insieme, con scelte pianificatorie, educative, e di incentivazione professionale ed economica può competere solo all'Esecutivo cantonale e deve sottostare alla vigilanza del Parlamento.

La Commissione ha quindi voluto sottolineare all'unanimità **la responsabilità dello Stato** nell'attivazione e nella incentivazione della politica turistica, la cui applicazione, per quanto attiene la consulenza in materia di turismo, la promozione, il marketing e il servizio al

turista vengono poi delegati agli operatori previsti nella legge (cf. art. 3 - compiti dello Stato - del progetto commissionale).

In questo senso viene profondamente mutata l'impostazione contenuta nel messaggio, che prevedeva la cessione della responsabilità decisionale della politica turistica cantonale nelle mani dell'ETT, che avrebbe pure dovuto gestire ed assegnare svariati milioni di franchi di aiuti agli investimenti ogni anno.

Il progetto commissionale mantiene il riconoscimento all'ETT di un ruolo principale nell'elaborazione e nella proposta di una politica turistica valida per il Cantone, obiettivo indicato pure nel messaggio a pag. 3 (in fine), ma non mette per questo lo Stato in un ruolo sussidiario. Anzi lo Stato dovrà poi controllare, come detto sopra, che i diversi settori della sua amministrazione coordinino le proprie politiche settoriali (art. 3 lett. a) e b) progetto comm.) nel rispetto degli obiettivi turistici.

b) Competenze ETT / ETL

La ripartizione proposta non costituisce una vera e propria novità, poiché la Ltur. 1970 già prevedeva le competenze dell'ETT nel campo del coordinamento e della supervisione delle attività degli ETL, ma assegnava agli ETL la facoltà, in collaborazione con l'ETT, di provvedere alla propaganda per la propria regione.

La confusione di ruoli e la sovrapposizione di attività, spesso con un maggior dispendio di mezzi, rende necessaria e auspicabile una **più chiara ripartizione delle competenze**. La stessa è risolta nel messaggio, e ciò è stato condiviso dalla Commissione, con l'assegnazione a titolo principale all'ETT del ruolo di promotore del turismo cantonale e di responsabile del marketing, nonché di coordinatore delle attività degli ETL. Agli ETL viene assegnata invece la responsabilità per il proprio comprensorio dell'informazione al turista e della sua accoglienza, compresa l'animazione dell'offerta con l'organizzazione di manifestazioni. L'attività di promozione regionale viene invece resa sussidiaria all'ETT.

Dopo aver preso atto delle risultanze delle discussioni avvenute a Sasso Corbaro, contenute *nell'annesso 2*, la Commissione ha comunque ritenuto di dover accentuare nella legge il richiamo al ruolo di reciproca collaborazione che ETT e ETL dovranno intrattenere, nell'applicazione della legge e nell'interesse del turismo ticinese.

Nel progetto commissionale si è dunque voluta sottolineare la responsabilità dell'ETL nell'agire quale operatore locale, per quanto riguarda l'informazione, l'assistenza e l'animazione turistica, ma anche, di concerto con l'ETT, per la strategia di sviluppo turistico e di qualità del prodotto per il proprio comprensorio (art. 5 cpv. 2 lett. a) progetto comm.). Si è così aggiunta, rispetto al messaggio, la funzione di compartecipazione e coinvolgimento degli ETL nell'elaborazione e nell'attuazione delle strategie di marketing da parte dell'ETT (art. 5 cpv. 2 lett. c) e art. 4 cpv. 2 lett. c) progetto comm.).

3. Strutture operative

La Commissione ha poi messo in discussione le strutture organizzative attuali, in particolare esaminando la critica, riproposta da alcuni commissari e dal gruppo socialista, di un eccessivo numero di enti locali vincolati da notevoli spese amministrative.

Dopo l'audizione degli operatori interessati, in particolare dei rappresentanti degli Enti, è emerso come il nodo del problema organizzativo non possa essere disgiunto da quello del modo di finanziamento e del relativo incasso. Attualmente infatti tale incasso è delegato ai singoli Enti locali, i quali per effettuarlo necessitano di personale che esperisca le relative puntuali verifiche.

Dalla documentazione prodotta alla Commissione da alcuni responsabili degli Enti, è emerso come le modalità d'incasso non consentano una riduzione delle spese amministrative. La stessa potrebbe essere conseguita se la legge prevedesse una centralizzazione dell'incasso presso un'istituzione abilitata a farlo, lasciando a disposizione degli Enti delle forze operative da destinarsi ad altri compiti.

Sono comunque in corso operazioni di fusioni spontanee o di raggruppamento tra alcuni Enti, con la conseguente razionalizzazione di forze e mezzi. La nuova legge contiene un articolo che prevede di incentivare tali spinte, se necessario con un sostegno finanziario, e ciò è condiviso dalla Commissione.

Per quanto riguarda l'ETT, auspica che esso sappia operare una sostanziale verifica delle sue strutture, operative e di personale, adeguandole in modo da garantire una risposta professionale e consona ai nuovi e più specialistici compiti che la legge gli assegna.

4. Allargamento base contributiva

Anche una modifica della base di finanziamento del turismo ticinese è stata oggetto di discussione ed ha visto concretizzarsi sul suo principio il consenso di tutti i commissari, i quali hanno delegato ad una loro sottocommissione l'esame di un sistema di finanziamento allargato a tutte le categorie che beneficiano direttamente o indirettamente del turismo.

La più larga base finanziaria, proposta dalla sottocommissione nell'*annesso 1*, avrebbe consentito di coinvolgere, con una tassa moderata, un numero più esteso di contribuenti e beneficiari dell'indotto turistico, sgravando quelle categorie che oggi sostengono da sole il turismo. Con il coinvolgimento di altre categorie collegate al turismo, quali i commerci ed altre professioni legate al turismo di giornata, si sarebbe inoltre potuto rendere molto più attenti e sensibili questi operatori sulla necessità di una comune collaborazione agli interessi tutelati dalla politica del turismo (orari di apertura coordinati, partecipazione ad attività di animazione, ecc.).

È altresì vero che il modello proposto dalla sottocommissione, che ricalca un sistema di finanziamento in vigore in altri Cantoni, si presta a qualche perplessità, sollevata da alcuni commissari, per quanto riguarda il suo funzionamento pratico nel nostro Cantone. Infatti è pensabile che la facoltà, lasciata ad ogni Ente locale, di decidere se e quale aliquota applicare, avrebbe potuto generare resistenze e disparità di risultati.

Ad ogni modo, prima ancora di entrare nel dettaglio di un'eventuale applicazione e dei relativi problemi, il principio di un allargamento della base contributiva, con il prelevamento di tasse anche da altre categorie commerciali che non quella dei datori di alloggio ed esercenti, si è scontrato contro il drastico rifiuto all'entrata in materia di cui si è detto in precedenza, ed è stato accantonato in attesa di tempi migliori.

5. Incasso e ripartizione delle tasse turistiche

Un argomento dibattuto dalla Commissione ha riguardato la ricerca di una semplificazione nel sistema d'incasso delle tasse, che resta compito, come nella vigente legge, degli ETL.

Benché la Commissione auspicasse la possibilità di un incasso centralizzato, ad esempio presso l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni, tale centralizzazione si è rivelata impraticabile poiché la tassa è fondata sul pernottamento, la cui rilevazione necessita di controlli e verifiche personali da parte degli addetti degli ETL.

Sulla ripartizione dei proventi delle tasse prelevate dagli ETL, va rilevato che il messaggio governativo prevedeva il versamento di tutta la tassa di promozione all'ETT. La Commissione ha ritenuto di stabilire un **riversamento all'ETT dell'80% della tassa di promozione e di destinarne il 20% agli ETL.**

Questa quota è intesa quale copertura per le spese d'incasso della tassa, sia per quelle spese che non sono chiaramente catalogabili sotto la voce "assistenza" o "informazione" o "animazione".

Ad esempio, nel caso di produzione di stampati informativi o di iniziative di accoglienza del turista deve essere tenuto conto che vi è spesso anche una parte di promozione che non è sempre chiaramente delimitabile.

In ogni caso, visto come all'ETT sia richiesto il coinvolgimento degli ETL nella definizione e nell'attuazione del marketing, si è ritenuto proponibile di riservare agli ETL una seppur ridotta quota della TPT, per garantirne l'operatività, dato che, come detto, in alcuni casi è difficilmente definibile cosa sia imputabile al 100% sulla promozione e cosa al 100% sull'informazione, l'assistenza o l'animazione.

Ci si augura comunque che la professionalità degli operatori e il loro buonsenso, unitamente al necessario spirito di collaborazione, semplifichino nella pratica l'applicazione della legge, dato che, come detto, non basta una legge per ottenere dei risultati positivi, ma ci vogliono pure degli operatori di buona volontà, legati da obbiettivi comuni, agenti in modo professionale e secondo criteri di redditività.

6. Fondo di funzionamento

Siccome anche la nuova legge mantiene il finanziamento dell'organizzazione turistica strettamente legato al pernottamento, gli Enti delle regioni periferiche e complementari, pur dovendo offrire per il turismo di giornata i medesimi servizi di quelli delle regioni a tradizione turistica e con capienza alberghiera non dispongono delle necessarie entrate, dato che non hanno i necessari pernottamenti.

In questo senso dev'essere sollecitata al Cantone una coerenza con i principi dell'art. 1. Dovrà cioè essere garantito l'impegno a favorire una equa ed adeguata possibilità di svolgimento dei compiti previsti dalla legge in **tutti** i comprensori, anche in quelli periferici, riconoscendo appunto pari dignità operativa ad ogni servizio turistico locale.

Il fondo di funzionamento (art. 13 disegno di legge), che sostituisce quello di compensazione del vecchio art. 34a, non ne ricalca la connotazione (quota di assistenza agli Enti deboli e quota per le manifestazioni) e gli automatismi.

Esso tende a garantire prioritariamente, agli ETL che non dispongono di sufficienti mezzi, il sostentamento necessario per adempiere ai compiti prescritti dalla legge, perseguendo gli obiettivi fissati dalla pianificazione turistica cantonale (art. 13 cpv. 3 proposta Commissione).

Trattandosi di obiettivi che devono rientrare nel piano che l'ETT dovrà proporre al Cantone per l'attuazione della politica turistica cantonale, sarebbe auspicabile che questi contributi potessero essere fissati sull'arco di una certa durata (ad esempio quadriennale, come il credito quadro), per garantire agli Enti interessati una certa tranquillità e una miglior efficacia dell'impiego di tali mezzi.

Attualmente il fondo di compensazione è utilizzato secondo un riparto prefissato e su base annuale, e la concessione dei relativi contributi ha assunto viepiù la connotazione di obolo, con il legittimo disagio di chi è costretto a farne richiesta. Ciò è quanto non dovrà essere ripetuto con il fondo di funzionamento, che dovrà sancire l'adeguata e durevole dignità operativa di tutti gli Enti, nel rispetto dei compiti loro assegnati e conformemente allo scopo della legge.

7. La Commissione concorda poi con le seguenti innovazioni, introdotte nel disegno governativo di nuova legge:

- ◆ la creazione di un "osservatorio per il turismo in Ticino" con funzioni di studio e di indagine del mercato;
- ◆ doppio voto nell'assemblea ETT a soci paganti contributi sostanziosi, le cui entità saranno stabilite per statuto;
- ◆ incentivi finanziari alla fusione tra Enti;
- ◆ istituzionalizzazione della carica di direttore degli ETL per una maggior professionalizzazione;
- ◆ limitazione del numero massimo di membri nei Consigli d'amministrazione (ma non a 11, come prevede il messaggio, bensì a 15, per permettere di coinvolgere, specie nelle Valli, i rappresentanti dei vari settori interessati) (art. 9 cpv. 3 progetto comm.);
- ◆ possibilità per gli Enti di istituire e partecipare a società turistiche private o pubbliche;
- ◆ tassa di soggiorno forfetaria per le case di vacanza; la Commissione prevede però la modifica del criterio: la tassa non viene prelevata per persona (art. 17 mess.) ma per letto (tra fr. 15.-- e fr. 100.-- per letto a seconda dell'offerta esistente nel comprensorio art. 17 cpv. 1 progetto comm.), il che rispecchia già certe realtà locali;
- ◆ estensione della tassa di promozione turistica alle case da gioco e alle attività che ricevono sussidi statali in virtù della Ltur; (art. 18 e 19 progetto comm.) con l'aggiunta della modifica dal 30 al 50% del costo della patente o permesso per gli esercizi pubblici (art. 2 cpv. 2 art. 19 progetto comm.).

L'estensione della TPT alle case da gioco non ha fatto l'unanimità della Commissione, anche perché è prevedibile che i mezzi destinati all'ETT verranno poi messi in deduzione del finanziamento alle manifestazioni organizzate dagli ETL, con una diminuzione delle sponsorizzazioni.

La maggioranza della Commissione ha comunque ritenuto giustificato il versamento di questa tassa all'ETT, a beneficio della promozione di tutto il Cantone.

- ◆ importi minimi e massimi delle tasse definiti dalla legge, con rinvio al regolamento;
- ◆ fondo di funzionamento in sostituzione del fondo di compensazione: la Commissione lo ha però quantificato nel 10% della TPT incassata presso i datori di alloggio e lo ha chiaramente destinato a quegli Enti che non hanno risorse sufficienti per adempiere ai compiti previsti dalla legge e dalla politica turistica (art. 13 cpv. 2 prog. comm.);
- ◆ introduzione del credito quadro quadriennale per i sussidi al turismo: gli aiuti ai singoli progetti dovranno essere formulati e preavvisati, ma non decisi, dall'ETT, sentiti pure gli ETL interessati, e dovranno trovare un riscontro nella pianificazione turistica decisa dal Consiglio di Stato con la consulenza dell'ETT.
Andrà poi presentato al Gran Consiglio un rapporto annuale sull'esito dei sussidi assegnati. (art. 4 cpv. 2 lett. e) e art. 3 lett. d) ed e) progetto comm.);
- ◆ soppressione delle esenzioni fiscali a titolo di promozione turistica o di aiuti al risanamento, tenuto conto che di tali esenzioni, già previste nella Ltur. 1970, non è mai stato fatto uso.
- ◆ per quanto attiene all'esenzione dalla tassa di soggiorno concessa ai minorenni, la Commissione ha ritenuto di mantenere, come nella vigente legge, il limite d'età fissato a 14 anni e di non ridurlo a 10 anni come previsto nel messaggio (art. 16 cpv. 1 lett. a) prog. comm.).
Una eccessiva riduzione appare poco consona al concetto di turismo familiare, promosso soprattutto nelle residenze secondarie.

8. Sussidi cantonali

La normativa sui sussidi cantonali, ritenuta la modifica di competenze che la Commissione ha voluto restituire e riconfermare allo Stato quale responsabile, non ha suscitato dibattito.

Si è infatti concordato con il messaggio governativo, che semplifica sostanzialmente la procedura di attribuzione dei sussidi, introducendoli in un credito quadro che dovrà essere votato dal Gran Consiglio, per essere poi ripartito dal Consiglio di Stato nel piano finanziario degli investimenti.

La Commissione ha comunque convenuto sull'importanza di sottolineare che i progetti sussidiati dovranno concordare con gli obiettivi della politica turistica cantonale.

Di ciò sarà garante sia l'Ente cantonale del Turismo, che in collaborazione con gli ETL darà un preavviso su tali progetti, sia lo Stato stesso che ne dovrà decidere l'attribuzione. A fronte della attuale situazione, in cui non vi è un chiaro piano per l'attribuzione prioritaria di tali sussidi e non vi è nemmeno un inventario di tutte le opere realizzate con gli stessi, la soluzione proposta nel messaggio governativo non ha potuto che essere condivisa dalla Commissione ed essere confermata nel progetto commissionale.

In particolare la Commissione ha recepito la preoccupazione della definitiva scadenza del decreto 25 ottobre 1998 concernente il recupero di rustici da locare quali alloggi turistici.

Tale preoccupazione è stata espressa in alcune recenti interpellanze al Consiglio di Stato, e segnalata alla Commissione.

La Commissione ritiene di dover sottolineare l'importanza di assicurare, anche in futuro, un adeguato aiuto alle opere di riattazione a scopo turistico dei rustici, che costituiscono un possibile incremento dell'offerta di alloggio nelle zone periferiche.

4. ESAME DEI SINGOLI ARTICOLI

Come detto in precedenza, la discussione commissionale ha comportato la modifica sostanziale di alcuni principi su cui si fondava il disegno di legge proposto nel messaggio governativo.

Ne è conseguita la rettifica di diversi articoli o capoversi di tale disegno di legge, secondo le considerazioni che sono elencate ai precedenti punti del presente rapporto. Qui di seguito vengono riportate e segnalate le principali modifiche apportate dalla Commissione.

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 **Scopo**

cpv. 3
(nuovo)

Secondo lo spirito del messaggio governativo, si è completato lo scopo con la precisazione che dovrà essere "tutto il territorio cantonale", senza distinzioni tra zone turistiche forti o deboli, centrali o periferiche, ad essere promosso secondo i principi della nuova legge sul turismo, tenendo però in debito conto e valorizzando le peculiarità regionali e l'offerta di ogni comprensorio, rappresentate dalle destinazioni locali.

Il rispetto degli obiettivi riguardanti la politica regionale è assicurato invece dalla LIM, che interviene nelle regioni di montagna.

Titolo II - Competenze

Art. 3 **Stato**

lett. a
(modifica lett. a
mess. gov.)

La competenza di decidere sulla politica turistica cantonale spetta allo Stato, alla cui approvazione saranno sottoposte le proposte elaborate e definite dall'ETT in collaborazione con gli ETL e gli operatori turistici interessati (vedi seguente art. 4 cpv. 2 lett. a).

lett. b
(nuova)

Secondo la Commissione e secondo gli operatori turistici consultati, una miglior coordinazione delle politiche cantonali nei vari settori collegati al turismo è tra le esigenze prioritarie per una maggior efficacia nella pianificazione turistica. Tale compito spetta, evidentemente, allo Stato.

lett. c
(modifica lett. b
mess. gov.)

Si è inteso precisare meglio la finalizzazione dei contributi pubblici da assegnare a progetti di miglioramento dell'offerta e ad attività promozionali.

lett. d
(nuova)

L'introduzione dello strumento del credito quadro, orientato secondo la pianificazione della politica turistica della precedente lett. a), votato dal Gran Consiglio, che riceverà pure annualmente un rendiconto sugli aiuti stanziati, dovrebbe essere un mezzo efficace per incentivare e sorvegliare il corso delle attività turistiche. Conformemente alla precedente lett. a, la richiesta di tale credito verrà sottoposta dal Consiglio di Stato (CdS) al Parlamento ogni quattro anni.

- lett. e
(nuova) Coerentemente con la precedente lett. a), è conferita allo Stato pure la competenza di assegnare gli aiuti finanziari ai sensi della legge sul turismo, che verranno preavvisati dall'ETT e dovranno essere compatibili con la pianificazione cantonale.
Il CdS è l'autorità politica che possiede una visione più ampia in materia di sussidiamento, avendo modo di considerare anche elementi di altri settori statali che potrebbero essere in relazione con l'oggetto del contributo.
- lett. f Uguale alla lett. c) del mess. gov.
- lett. g
(nuova) La Commissione ha ritenuto essenziale sottolineare nella legge l'esigenza di una sensibilizzazione della popolazione sull'importanza del turismo.

Già oggi sia l'ETT sia la SSAT-IMAT (scuola superiore alberghiera e istituto del turismo) promuovono una formazione in tal senso, che andrà però maggiormente sostenuta ed ampliata dallo Stato (es. valigia del turismo, azioni speciali su qualità, ospitalità, ecc.).
- lett. h
(modifica lett. d
mess. gov.) La politica scolastica della formazione comprende e riguarda già tutte le scuole, si sono perciò eliminati i riferimenti a scuole specifiche.
- lett. i
(modifica lett. e
mess. gov.) È competenza dello Stato fissare pure il comprensorio degli Enti sul quale dovranno essere percepite le tasse previste dalla legge.
- lett. l Uguale a lett. f) mess. gov.
- Art. 4 cpv. 2 ETT**
- lett. a
(modifica lett. a
mess.gov.) La competenza decisionale sulla politica turistica essendo stata riconosciuta allo Stato (cfr. art. 3 lett. a), all'ETT spetta il compito di elaborare la politica turistica e le strategie di applicazione, che dovranno essere sottoposte al CdS per approvazione. Va rilevato che a tutt'oggi manca la formulazione di una politica turistica cantonale unitaria.
- lett. b
(vedi lett. a
mess. gov.) L'ETT ha pure il compito di verificare i risultati e le strategie, come previsto nel mess. gov.
- lett. c
(vedi lett. b
mess. gov.) Le strategie di marketing formulate dall'ETT dovranno coinvolgere gli ETL quali operatori, cogniti delle peculiarità locali.

Dovrà perciò essere istituzionalizzata una Commissione marketing con la presenza degli ETL, che garantiranno il livello operativo.
- lett. d Uguale a lett. e) mess. gov.
- lett. e
(nuova) Va letto in collegamento con il precedente art. 3 lett. e) e il relativo commento. Oggi tale lavoro è svolto dall'Ufficio turismo e artigianato del Dipartimento finanze ed economia (DFE).

- lett. f
(nuova) Il compito di gestione e controllo degli aiuti stanziati dal CdS, assegnato all'ETT, è oggi svolto dall'Ufficio turismo e artigianato del DFE.
- lett. g Uguale a lett. f) mess.gov.
- lett. h
(vedi lett. g
mess. gov.) La creazione di un "Osservatorio del turismo" ticinese, la cui composizione potrà essere liberamente scelta dall'ETT, avvalendosi di specialisti ed esperti, è una misura auspicata da tutti gli operatori turistici, ed è dettata dalle moderne esigenze di conoscenza del mercato.
- lett. i
(nuova) Per aumentare la disponibilità finanziaria dell'ETT, senza modificare sostanzialmente l'assetto contributivo alimentato da TS e TPT, il messaggio governativo prevede il prelevamento di una tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio, sui beneficiari di sussidi e sulle case da gioco (già prevista all'art. 18 cpv. 2 mess. gov.). La Commissione ha ritenuto di specificare anche all'art. 4 che il suo incasso è compito dell'ETT.
- lett. l Vedi lett. h) mess. gov.

Art. 5 cpv. 2 ETL

- lett. b e lett. c Specificano più in dettaglio la lett. b) dell'art. 5 mess. gov. Si sottolinea la collaborazione con l'ETT per la definizione e l'attuazione della politica di marketing. Si veda pure il precedente art. 4 cpv. 2 lett. c).
- lett. d Uno dei compiti più importanti per il suo richiamo turistico, ma anche tra i più onerosi per gli ETL, è quello, previsto nella legge sui percorsi pedonali ed i sentieri turistici, della cura dei sentieri. Un richiamo di tale compito anche nella nuova legge sul turismo è sembrato doveroso alla Commissione, che auspica una maggior attenzione delle varie politiche cantonali in questo settore.
- lett. e Vedi lett. c) mess. gov.
- lett. f
(modifica lett. d
mess. gov.) Si è qui riassunto in dettaglio il compito di incasso delle varie tasse previste dalla Ltur, con il parziale riversamento della TPT all'ETT, (vedi precedente art. 4 cpv. 2 lett. i) e art. 11).
- La Commissione dopo ampia discussione e dopo aver scartato, con voto di maggioranza, un allargamento della base contributiva da più parti richiesto, ha optato per il riconoscimento agli ETL di una percentuale (20%) della TPT, che essi potranno trattenere per finanziare operazioni di promozione locale, legate pure all'informazione, all'assistenza al turista e all'animazione (manifestazioni, ecc.).
Il messaggio governativo prevedeva invece l'intera attribuzione all'ETT della TPT incassata dagli ETL.
- lett. f Vedi lett. f) mess. gov.

Art. 8 Organizzazione ETT

cpv. 1 Invariato.

cpv. 2 La Commissione, dopo ampia discussione e dopo aver scartato, a maggioranza, l'allargamento della base contributiva del turismo, ha approvato la formulazione proposta dal messaggio governativo, che concede un secondo voto in assemblea a quei soci dell'ETT che, oltre alla tassa sociale, verseranno un ulteriore contributo stabilito nello statuto ETT. La Commissione auspica che tale contributo supplementare sia di una certa consistenza.

cpv. 3 Si propone la composizione dei membri del Consiglio d'amministrazione (CdA) nel modo seguente: 7 nominati dal Consiglio di Stato e 8 nominati dall'Assemblea.
Questo per garantire nel CdA la presenza di una maggioranza di operatori e rappresentanti direttamente eletti in seno ai soci dell'ETT.
Il criterio di equa rappresentanza territoriale, che non figura più nemmeno nel mess. gov., potrà comunque essere considerato e salvaguardato con le nomine di competenza del Consiglio di Stato.

cpv. 4 Il CdS, con la formulazione dell'art. 2 proposta dalla Commissione, mantiene pur sempre la facoltà decisionale nell'attribuzione degli aiuti finanziari. Non è quindi più necessario che nel CdA dell'ETT sieda una maggioranza di delegati dello Stato.

Art. 9 Organizzazione ETL

cpv. 1 e 2 Invariati.

cpv. 3 La Commissione propone di uniformare il numero massimo dei membri dei Consigli d'amministrazione (CdA) degli ETL a 15 membri, in analogia con l'ETT, fissando invece il numero minimo a 5 membri.
Tale proporzione tiene conto sia necessità operative sia della necessità di coinvolgere nei CdA, specie nelle valli, un numero adeguato di rappresentanti dei vari settori interessati, per beneficiare delle necessarie sinergie.
Starà ad ogni Ente di scegliere il numero adeguato di rappresentanti, per garantirsi un efficace lavoro.

cpv. 4 Oltre all'ufficio permanente, ogni ETL dovrà stabilire la propria sede, conformemente agli statuti.

Art. 10 Funzionamento e competenze

cpv. 1 (nuovo) Si è integrato nell'art. 10 del mess. gov., oltre al previsto rinvio al regolamento che verrà a emanato dal Consiglio di Stato, anche l'obbligo di allestire la contabilità secondo le direttive definite dall'ETT, per garantire una trasparenza ed uniformità contabile (cpv. 1).

cpv. 2
(nuovo) Altra importante e necessaria aggiunta è l'assoggettamento dei contratti d'impiego alla normativa di diritto privato, il che consentirà maggior flessibilità nei rapporti di lavoro.

cpv. 3
(nuovo) La Commissione ha poi ritenuto, analogamente a quanto già avviene per l'ETT, di dover proporre una limitazione di durata di carica per i membri dei consigli d'amministrazione, per garantire un effettivo avvicendamento e una miglior rispondenza alle mutevoli contingenze del turismo (cpv. 3).

Titolo III - Finanziamento

Art. 11 ETT

lett. b Il messaggio governativo prevede l'attribuzione del 100% della Tassa di Promozione Turistica (TPT) all'ETT, per svolgere le maggiori competenze assegnategli in materia di promozione. Con ciò si sarebbero spostati circa 2 mio. dai 15 ETL all'ETT.

Come detto in precedenza agli art. 3 e 4, la Commissione ha ritenuto invece di proporre una diversa ripartizione della tassa di promozione turistica incassata dagli ETL. La ripartizione proposta dalla Commissione è la seguente: 70% ETT, 20% ETL, 10% fondo di funzionamento. L'ETT incasserà invece al 100% le aliquote provenienti dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai beneficiari di sussidi e dalle case da gioco.

lett. c
(nuova) Vedi il commento all'art. 19 cpv. 2-4.

Art. 12 ETL

lett. b
(nuova) Per le ragioni già espresse nel presente rapporto, appare sensato lasciare in dotazione agli ETL una porzione della TPT incassata (20%), con la quale essi possano far fronte a quella parte di promozione locale che non è spesso chiaramente scindibile dai compiti d'informazione, di assistenza al turista e di animazione.

Per questi ultimi compiti viene incassata e utilizzata interamente dagli ETL la Tassa di Soggiorno (TS), il cui regime è praticamente immutato rispetto a quello sinora vigente.

Art. 13 Fondo di funzionamento

cpv. 1 Invariato.

- cpv. 2 (nuovo) A differenza del mess. gov., la Commissione ha ritenuto di dover prevedere una percentuale fissa (10% della TPT incassata presso i datori di alloggio) per l'alimentazione di tale fondo, gestito a cura dell'ETT, che lo dovrà destinare al sostegno degli ETL con disponibilità finanziarie limitate e che non possono quindi far fronte adeguatamente ai compiti loro assegnati dalla legge all'art. 5. Ritenuto come il mancato allargamento della base contributiva e il mantenimento del sistema di finanziamento vigente penalizzi soprattutto gli Enti periferici, che oggi fanno capo al fondo di compensazione, la Commissione ritiene importante sancire e riconoscere il principio di una pari dignità operativa per tutti gli Enti, che dovrà appunto essere garantita da questo fondo.
- cpv. 3 L'impiego dei mezzi del fondo dovrà essere legato a bisogni comprovati e corrispondenti agli obiettivi della pianificazione turistica cantonale.
- cpv. 4 (nuovo) L'eventuale saldo del fondo di funzionamento potrà essere destinato dall'ETT al finanziamento di attività promozionali che vadano in favore dell'intero territorio cantonale.
Va pure rilevato che, rispetto alla situazione attuale (fondo di compensazione), viene abolito il "fondo manifestazioni" gestito dall'ETT: queste ultime rientrano ora tra i compiti di animazione locale assegnati agli ETL.
- Art. 14 Tasse per il turismo**
- cpv. 2 Sarà il Consiglio di Stato, nel regolamento d'applicazione della legge, a stabilire le modalità di riscossione delle tasse e a formulare l'elenco delle categorie di alloggio assoggettate, con i rispettivi importi fissi per categoria. Viene perciò abolito il cpv. 3 del mess. gov.
- Art. 16 TS esenzioni**
- lett. a La Commissione non ha accettato il principio di ridurre l'età di assoggettamento da 14 a 10 anni, come proposto nel mess. gov. Viene perciò mantenuto il limite attuale di 14 anni, al di sotto dei quali è concessa l'esenzione dalla TS.
- lett. c Si è qui tenuto conto della residenza a scopo di studio, soprattutto in relazione ai corsi universitari dell'USI e della SUPSI.

- Art. 17** **Importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza**
- cpv. 1 Già oggi in alcuni comprensori viene applicato il forfait obbligatorio, fondato su di un numero fisso di pernottamenti: applicando la TS attuale di fr. 0.73, il forfait massimo odierno è fissato in 137 pernottamenti. La Commissione concorda con il criterio di un tributo più uniforme per tutti i comprensori. Essa propone però di ancorare il prelevamento al criterio di "importo annuale fisso per letto" con l'introduzione generalizzata di una tassa annuale fissa per i proprietari di appartamenti o case di vacanza e i membri delle loro famiglie, il cui ammontare, a differenza del mess. gov., varia da un minimo di fr. 15.-- a un massimo di fr. 100.-- per letto, da stabilirsi a seconda dell'offerta e dei requisiti turistici di ogni comprensorio.
- cpv. 2 Si è poi esteso il forfait anche agli ospiti che usufruiscono di tali oggetti per un periodo superiore ai 3 mesi.

- Art. 19** **Aliquote per gli esercizi pubblici / aliquote per beneficiari di sussidi**
- cpv. 2 e 3 La Commissione, nell'intento di garantire all'ETT maggiori entrate legate alla promozione del turismo, ha ritenuto di aumentare dal 30 al 50% l'importo prelevato sulla tassa per la patente o permesso dovuto dagli esercizi pubblici senza alloggio (cpv. 2) ed ha pure portato da 20 a 30 anni la durata massima del periodo di assoggettamento alla TPT per i beneficiari di sussidi cantonali a fini turistici (cpv. 3). Il regolamento dovrà determinare l'ammontare di queste tasse, che vanno da un minimo di fr. 300.-- a un massimo di fr. 3000.--, in funzione dell'attività sussidiata.

- Art. 19** **Aliquota per case da gioco**
- cpv. 4 La Commissione, malgrado l'opposizione di un commissario, ha ritenuto a maggioranza di dover confermare l'aliquota dell'1% sul prodotto lordo dei giochi delle case da gioco, come prevede il messaggio governativo. Il principio di un versamento di TPT da parte delle case da gioco in favore dell'attività promozionale svolta dall'ETT è giustificato dal fatto che ciò va poi a beneficio di tutti i comprensori del Cantone.

Titolo IV - Sussidi cantonali

- Art. 22** **In generale**
- cpv. 1-3 Invariati
- cpv. 4 (nuovo) La Commissione ha ritenuto di precisare l'obbligo per lo Stato di inserire nel suo preventivo annuale il contributo ricorrente per l'ETT (art. 11) gli incentivi finanziari per le fusioni (art. 36) e i sussidi agli investimenti turistici menzionati nel cpv. 1 di questo articolo, qualora lo stanziamento degli stessi fosse previsto per l'anno preventivo.

Art. 23-31

La Commissione ha ritenuto di confermare i criteri proposti nel messaggio governativo.

Art. 32 Autorità competenti

In conformità con l'art. 3 lett. e) precedentemente citato, la Commissione ritiene che sia il Consiglio di Stato a dover concedere i sussidi. Viene perciò pure accantonato il coinvolgimento forzato dei Comuni, e di conseguenza viene stralciato pure il cpv. 2 dell'art. 32 del mess. gov.

Art. 34 Restituzione

cpv. 2

La Commissione ha stabilito di portare da 20 a 30 anni la prescrizione dell'obbligo di restituzione, in conformità con l'aumento effettuato all'art. 19 cpv. 3 del termine di assoggettamento alla tassa di promozione per i beneficiari di sussidi.

Titolo V - Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Art. 38 Esecuzione forzata

(nuovo)

Questo nuovo articolo è stato introdotto dalla Commissione in riconoscimento delle numerose difficoltà e lungaggini nella procedura d'incasso sino ad oggi causate dal mancato pagamento delle tasse richieste agli ETL, che erano costretti ad intentare una procedura esecutiva prolungata al domicilio del debitore, sovente per importi esigui e contestati all'ultimo momento.

Con il riconoscimento di debito costituito per legge dalla notifica di tassazione cresciuta in giudicato, l'incasso delle tasse dovrebbe poter avvenire in modo più spedito ed evitando costi giudiziari ed esecutivi.

Art. 39 Vie di ricorso

Questo articolo, tiene conto delle indicazioni contenute negli art. 10 cpv. 2 (rapporti di lavoro negli Enti assoggettati al diritto privato) e art. 3 lett. e) (competenza dello Stato della concessione degli aiuti finanziari), e modifica di conseguenza le vie di ricorso previste nell'art. 38 del messaggio governativo.

Art. 41 Entrata in vigore

cpv. 2

Al Consiglio di Stato dovrà essere dato il tempo per formulare ed emanare il relativo regolamento di applicazione, e per definire le strategie cantonali e regionali di sviluppo turistico.

Si dovrà pure permettere agli Enti turistici di stabilire le necessarie basi per introdurre la gestione operativa, ad esempio la Commissione marketing, gli indirizzi per il fondo di funzionamento, ecc.

La Commissione ritiene perciò di dover suggerire al Consiglio di Stato di prevedere i tempi necessari per quanto sopra e di fissare la data dell'entrata in vigore al 1.1.2000.

* * * * *

Con queste osservazioni si invita il Gran Consiglio ad approvare la nuova legge sul turismo, così come riveduta dalla Commissione speciale sul turismo ed allegata al presente rapporto.

Per la Commissione speciale turismo:

Francesca Gemnetti, relatrice

Agustoni - Allidi-Cavalleri -

Ambrosetti, con riserva - Baggi -

Bergonzoli E. - Calastri -

Canonica I., con riserva - Fiori -

Lepori Colombo - Menghetti, con riserva -

Oleggini - Righinetti

Disegno di

LEGGE

sul turismo

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 21 marzo 1997 no. 4625 / 6 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto 10 novembre 1998 no. 4625 / 6R della Commissione speciale turismo,

d e c r e t a :

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Scopo

¹La presente legge ha lo scopo di promuovere il turismo nel Cantone e di facilitarne la gestione, per rispondere ai bisogni di svago e di ricreazione degli ospiti e della popolazione residente.

²Essa mira in particolare ad aumentare la capacità concorrenziale del Ticino tramite la promozione coordinata ed il sostegno alla realizzazione di prestazioni e prodotti di qualità.

³Le autorità e gli enti competenti per l'applicazione della presente legge promuovono il turismo su tutto il territorio cantonale, valorizzando le peculiarità regionali ed assicurando agli ospiti e alla popolazione la necessaria informazione ed assistenza.

TITOLO II

Capitolo primo - Competenze

Articolo 2

In generale

¹L'applicazione della presente legge è di competenza:

- a) del Consiglio di Stato;
- b) dell'Ente ticinese per il turismo (detto in seguito ETT);
- c) degli Enti turistici locali (detti in seguito ETL).

²Il Consiglio di Stato, l'ETT e gli ETL possono avvalersi della collaborazione di altri enti e associazioni privati e pubblici.

Articolo 3

Stato

Il Consiglio di Stato ha i seguenti compiti:

- a) approva e sostiene la politica turistica cantonale, definita dall'ETT in collaborazione con gli ETL e gli operatori turistici, e ne segue regolarmente lo sviluppo;
- b) coordina la politica turistica con le altre politiche settoriali e le attività degli altri enti di diritto pubblico in questo settore;
- c) stabilisce il finanziamento adeguato per il sostegno pubblico alla realizzazione di progetti destinati a migliorare l'offerta turistica, nonché alle attività di promozione del turismo;
- d) sottopone al Gran Consiglio, ogni quattro anni, la richiesta del credito quadro destinato a subsidiare gli investimenti e, annualmente, un rendiconto relativo all'utilizzazione degli aiuti finanziari stanziati;
- e) concede gli aiuti finanziari ai sensi della presente legge, tenuto conto della politica turistica cantonale e del preavviso dell'ETT;
- f) fissa le tasse per il turismo e, su richiesta dell'ETT, le adegua all'indice nazionale dei prezzi al consumo;
- g) stimola e sostiene la sensibilizzazione della popolazione ticinese sull'importanza del turismo;
- h) provvede alla formazione ed al perfezionamento professionale in collaborazione con le associazioni di categoria e l'ETT;
- i) fissa il comprensorio degli ETL riconosciuti, stimola la collaborazione attiva fra di essi e con l'ETT, provvede su domanda o d'ufficio alla loro fusione;
- l) esercita la vigilanza sulla riscossione e sull'impiego delle tasse per il turismo da parte dell'ETT e degli ETL.

Articolo 4

Ente ticinese per il turismo (ETT)

¹L'ETT promuove il turismo e provvede al coordinamento delle attività turistiche nel Cantone.

²Esso ha inoltre i seguenti compiti:

- a) elaborare e sottoporre al Consiglio di Stato la politica turistica cantonale e le strategie per il raggiungimento degli obiettivi;
- b) controllare regolarmente i risultati raggiunti e proporre i necessari adattamenti;
- c) definire ed attuare la strategia marketing del turismo ticinese, in collaborazione con gli ETL;
- d) stimolare e coordinare l'offerta turistica in base a criteri di qualità, tenuto conto delle tendenze del mercato e d'intesa con le associazioni di categoria;
- e) elaborare all'indirizzo del Consiglio di Stato le richieste di concessione degli aiuti pubblici e formulare i relativi preavvisi tenendo conto del parere degli ETL interessati;
- f) gestire gli aiuti concessi dal Consiglio di Stato e informarlo regolarmente sulla situazione finanziaria;

- g) rafforzare gli interessi del turismo ticinese e curare i rapporti istituzionali con le amministrazioni pubbliche e gli organismi turistici nazionali e internazionali;
- h) promuovere attività di studio, di consulenza e di ricerca di mercato nel campo del turismo, avvalendosi di un osservatorio per il turismo in Ticino;
- i) incassare la tassa di promozione sugli esercizi pubblici senza alloggio, sui beneficiari di sussidi e sulle case da gioco;
- l) istituire e/o partecipare come socio a società private o pubbliche di vendita o aventi altri scopi turistici.

Articolo 5

Enti turistici locali (ETL)

¹Gli ETL provvedono all'informazione e all'assistenza al turista nonché all'animazione dell'offerta turistica nel loro comprensorio.

²Essi hanno inoltre i seguenti compiti:

- a) elaborare le strategie di sviluppo turistico e di qualità del prodotto per il proprio comprensorio, tenendo conto della politica turistica cantonale;
- b) creare e migliorare le infrastrutture ed i servizi d'interesse turistico nel loro comprensorio;
- c) partecipare alla definizione ed alla attuazione della strategia marketing del turismo ticinese, in collaborazione con l'ETT;
- d) curare la rete dei sentieri come previsto dalla Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici;
- e) curare i rapporti istituzionali con i comuni e rafforzare gli interessi del turismo nel loro comprensorio;
- f) incassare la tassa di soggiorno, la tassa di promozione sull'alloggio ed il contributo comunale ed assicurare il versamento all'ETT della sua quota parte come ad art. 11;
- g) istituire e/o partecipare come soci a società private o pubbliche di vendita o aventi altri scopi turistici.

Capitolo secondo - Enti turistici

A. Natura giuridica

Articolo 6

In generale

¹L'ETT e gli ETL sono corporazioni di diritto pubblico alle quali possono aderire persone fisiche e giuridiche di diritto privato e pubblico.

²Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua, il cui importo è fissato dagli statuti degli enti.

³Gli statuti degli enti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio di Stato.

B. Organizzazione

Articolo 7

Organi

Gli organi degli enti sono:

- a) l'assemblea generale;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) la direzione;
- d) l'ufficio esterno di revisione o la commissione interna di revisione dei conti.

Articolo 8

ETT

¹Il Cantone e gli ETL sono membri di diritto dell'ETT.

²Nell'assemblea ogni socio ha diritto almeno ad 1 voto. Un secondo voto è attribuito ai soci che pagano, giusta la presente legge o volontariamente, un ulteriore contributo determinato dallo statuto dell'ETT.

³Il consiglio di amministrazione si compone di 15 membri di cui 7 nominati dal Consiglio di Stato.

⁴La sede dell'ETT è Bellinzona.

Articolo 9

ETL

¹I Comuni sono membri di diritto degli ETL.

²Nell'assemblea ogni socio ha diritto ad 1 voto.

³Il numero dei membri del consiglio di amministrazione può variare da un minimo di 5 ad un massimo di 15.

⁴Ogni ETL stabilisce la propria sede e deve avere un ufficio permanente.

Articolo 10

Funzionamento e competente

¹Gli ETL tengono la contabilità seguendo il piano contabile definito dall'ETT.

²Negli enti turistici i rapporti d'impiego sono regolati dal diritto privato.

³I consiglieri di amministrazione degli enti turistici possono rimanere in carica per un periodo massimo di 12 anni, ma in ogni caso non oltre i 70 anni di età.

⁴Per il resto, il funzionamento e le competenze degli enti sono stabiliti dal regolamento.

TITOLO III

Capitolo primo - Finanziamento

A. Enti turistici

Articolo 11

ETT

L'ETT è finanziato:

- a) con il contributo ricorrente dello Stato;
- b) con il 70% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio;
- c) con la tassa di promozione incassata presso gli esercizi pubblici senza alloggio, i beneficiari di sussidi cantonali e le case da gioco;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;
- f) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

Articolo 12

ETL

Gli ETL sono finanziati:

- a) con la tassa di soggiorno;
- b) con il 20% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio;
- c) con i contributi comunali per il turismo;
- d) con le quote dei soci e gli eventuali contributi volontari;
- e) con il contributo annuo dello Stato giusta l'art. 14 della Legge sui percorsi pedonali ed i sentieri escursionistici;
- f) con i proventi delle partecipazioni a società commerciali aventi scopi turistici;
- g) con la fatturazione a terzi di prestazioni che esulano da quelle ordinarie.

Articolo 13

Fondo di
funzionamento

¹L'ETT costituisce e gestisce un fondo di funzionamento a cui possono attingere gli ETL che non dispongono dei mezzi finanziari sufficienti per svolgere i compiti previsti dall'art. 5.

²Questo fondo è alimentato da un prelevamento pari al 10% della tassa di promozione incassata presso i datori di alloggio.

³Gli ETL possono ricorrere al fondo soltanto per far fronte a bisogni reali corrispondenti agli obiettivi della politica turistica cantonale e debitamente comprovati.

⁴L'eventuale saldo del fondo è destinato al finanziamento di attività promozionali a favore del turismo in Ticino.

B. Tasse per il turismo

Articolo 14

In generale

¹Sull'insieme del territorio cantonale vengono prelevate le seguenti tasse:

- a) la tassa di soggiorno;
- b) la tassa di promozione;
- c) il contributo comunale per il turismo.

²Le modalità di addebitamento e di riscossione delle tasse, l'elenco delle diverse categorie di alloggio che vi sono assoggettate e gli importi fissi per categoria sono stabiliti dal regolamento.

Articolo 15

Tassa di soggiorno

a. destinazione

¹La tassa di soggiorno è destinata esclusivamente al finanziamento delle infrastrutture turistiche, dell'assistenza al turista, dell'informazione e dell'animazione.

b. assoggettamento

²Sono soggette al pagamento della tassa di soggiorno tutte le persone che pernottano in un Comune che non è quello del domicilio ai sensi del Codice civile svizzero, come ospiti in alberghi, pensioni, ostelli della gioventù, residenze di vacanza, ristoranti con alloggio, campeggi, alloggi collettivi, capanne, appartamenti e case di vacanza privati, "motorhomes" ed altri stabilimenti o veicoli analoghi.

c. incasso

³I datori di alloggio e i proprietari di appartamenti e case di vacanza date in locazione sono responsabili dell'incasso della tassa di soggiorno e del suo riversamento all'ETL.

d. aliquote per pernottamento

⁴L'importo della tassa di soggiorno, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.25 al minimo e di fr. 2.50 al massimo per pernottamento.

Articolo 16

e. esenzioni

¹Sono esenti dal pagamento della tassa di soggiorno:

- a) gli ospiti di età inferiore ai 14 anni;
- b) le persone che pernottano gratuitamente presso familiari non assoggettati alla tassa di soggiorno;
- c) gli allievi e gli studenti che frequentano istituti scolastici privati riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione scolastica e professionale e della Legge sull'Università della Svizzera italiana e sulla Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana, durante il periodo scolastico;
- d) gli ospiti di stabilimenti ospedalieri e assistenziali riconosciuti dallo Stato ai sensi della legislazione sociale e sanitaria;
- e) le persone che beneficiano di un permesso di soggiorno in un comune che non è quello di domicilio;
- f) i membri dell'esercito, della protezione civile o di altri organismi simili quando sono in servizio comandato;

- g) i lavoratori stagionali nella località dove pernottano esclusivamente per ragioni di lavoro;
- h) il personale addetto ai lavori pubblici o privati quando pernotta in dormitori di cantiere.

²L'ETT, sentito il preavviso degli ETL interessati, può inoltre accordare l'esenzione in casi particolari, quando risulta evidente che il motivo del soggiorno dell'ospite non è preminentemente turistico.

Articolo 17

f. importo annuale fisso e obbligatorio per appartamenti e case di vacanza

¹I proprietari di appartamenti o di case di vacanza, così come i membri delle loro famiglie, pagano una tassa di soggiorno nella forma di un importo annuale fisso. Questo importo è compreso fra fr. 15.- e fr. 100.- per letto, a secondo dell'offerta turistica esistente nel comprensorio dell'ETL dove è ubicato la residenza.

²Al pagamento dell'importo annuale fisso sono pure tenuti gli ospiti che hanno in usufrutto o che affittano appartamenti o case di vacanza per un periodo superiore a 3 mesi.

Articolo 18

Tassa di promozione

a. destinazione

¹La tassa di promozione è destinata al finanziamento delle attività di promozione turistica.

b. assoggettamento

²Sono soggetti al pagamento della tassa tutti i datori di alloggio, gli esercizi pubblici senza alloggio, i beneficiari di sussidi cantonali giusta la presente legge, nonché le case da gioco con concessione federale o cantonale.

Articolo 19

c. aliquote per pernottamento

¹L'importo della tassa, differenziato in funzione delle categorie di alloggio, è di fr. 0.20 al minimo e di fr. 2.- al massimo per pernottamento.

d. aliquote per gli esercizi pubblici

²Il 50% dell'importo annuo della patente o del permesso pagato dagli esercizi pubblici senza alloggio, dai grotti e dai canvetti, giusta la legislazione cantonale sugli esercizi pubblici, è destinato alla promozione turistica.

e. aliquote per i beneficiari di sussidi

³I beneficiari di sussidi cantonali possono essere assoggettati ad una tassa annuale di fr. 300.- al minimo e di fr. 3'000.- al massimo, per una durata non superiore a 30 anni, calcolata in funzione del tipo di attività sussidiata. I parametri dell'assoggettamento, la durata e le relative tasse sono stabilite dal regolamento.

f. aliquota per case da gioco

⁴Le case da gioco sono tenute al pagamento di una tassa di promozione pari all'1% del prodotto lordo dei giochi.

Articolo 20

- Contributo comunale**
- a. destinazione** ¹Il Contributo comunale è destinato al finanziamento delle attività degli ETL.
- b. base di calcolo** ²Esso è calcolato in base al numero dei pernottamenti assoggettati alla tassa di soggiorno e registrati sul territorio del comune durante l'anno che precede la tassazione.
- c. aliquote** ³L'importo del contributo comunale, differenziato in funzione della categoria di alloggio è di fr. 0.075 al minimo e di fr. 0.15 al massimo per pernottamento. Il contributo minimo deve comunque essere di fr. 200.- all'anno.

Articolo 21

- Tassazione d'ufficio** ¹Gli ETL e l'ETT possono tassare d'ufficio chi, nonostante diffida, non adempie ai propri obblighi.
- ²La tassazione d'ufficio si basa sugli elementi conosciuti e sul confronto con situazioni analoghe.

TITOLO IV

Capitolo primo - Sussidi cantonali

Articolo 22

- In generale** ¹Lo Stato può concedere sussidi per investimenti ed attività, che non siano di competenza abituale degli enti pubblici, destinati a migliorare l'offerta turistica e a facilitare la sua gestione e la sua promozione.
- ²I sussidi per gli investimenti sono finanziati mediante un credito quadro quadriennale, stanziato dal Gran Consiglio con decreto legislativo sottoposto a referendum finanziario facoltativo.
- ³La ripartizione del credito quadro sui singoli anni viene stabilita dal Consiglio di Stato nel Piano finanziario degli investimenti.
- ⁴I sussidi per le attività di cui al cpv. 1, il contributo ricorrente dello Stato per l'ETT di cui all'art. 11 e gli incentivi finanziari per agevolare le fusioni tra ETL di cui all'art. 36 sono determinati annualmente in sede di preventivo.

Articolo 23

- Forma del sussidio** Lo Stato può concedere sussidi nelle seguenti forme:
- prestazioni pecuniarie non rimborsabili, ossia contributi a fondo perso e contributi ai costi d'interesse;
 - mutui agevolati;
 - fideiussioni.

Articolo 24

- Criteri di decisione** Nella decisione di concessione dei sussidi debbono essere presi in considerazione:
- a) la concordanza del progetto con gli obiettivi della politica turistica cantonale;
 - b) l'importanza del progetto per il turismo ticinese;
 - c) le prospettive di redditività economica;
 - d) il piano di finanziamento;
 - e) i tempi e i metodi di realizzazione;
 - f) il preavviso dell'ETT.

Articolo 25

- Importo computabile** Per il calcolo dei sussidi sono computate le spese indispensabili alla realizzazione economica e razionale del progetto, sulla base dei preventivi accertati e approvati dai servizi competenti.

Articolo 26

- Prestazioni pecuniarie non rimborsabili**
a. contributo a fondo perso Il contributo a fondo perso non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.

Articolo 27

- b. contributo ai costi d'interesse¹ Il contributo ai costi d'interesse può essere accordato su 1/3 al massimo del costo preventivato del progetto.
- ²Esso assicura, di regola, l'azzeramento del costo d'interesse sulla parte del costo sussidiato.
- ³Esso può essere accordato durante 5 anni al massimo. In casi eccezionali questo termine può essere prolungato fino a 8 anni.

Articolo 28

- Mutuo agevolato**¹ Il mutuo agevolato non può superare il 30% del costo preventivato del progetto.
- ²Esso può essere senza interesse o con un interesse moderato.
- ³La durata massima del mutuo è di 30 anni. In casi eccezionali, può essere concessa l'esenzione al rimborso durante i primi 5 anni.

Articolo 29

- Fideiussione**¹ La fideiussione garantisce i crediti sino ad un massimo del 30% del costo preventivato del progetto.

²Essa è accordata quando il beneficiario non può dare altre garanzie oppure quando dette garanzie siano fondatamente ritenute insufficienti dall'istituto di credito mutuante.

³Gli impegni da fideiussione possono essere assunti al massimo per 30 anni.

Articolo 30

Regolamentazione contrattuale

I rapporti giuridici relativi ai mutui e alle fideiussioni concessi ai richiedenti sono retti da contratti di diritto pubblico.

Articolo 31

Cumulo dei sussidi

¹I sussidi di cui all'art. 23 lett. a) e b) possono essere cumulati, senza superare in totale il 30% del costo preventivato del progetto.

²Le fideiussioni possono essere cumulate con gli altri sussidi, senza superare il 60% del costo preventivato del progetto.

Articolo 32

Autorità competenti

I sussidi vengono concessi dal Consiglio di Stato che ne stabilisce la forma, le condizioni, gli oneri, l'ammortamento e le eventuali garanzie e/o contropartite richieste al beneficiario.

Articolo 33

Obbligo di informazione

Chiunque propone o domanda un aiuto secondo la presente legge deve dare all'autorità ogni informazione relativa all'oggetto dell'aiuto, autorizzandola ad eseguire i necessari accertamenti.

Articolo 34

Restituzione

¹Se un progetto al beneficio di un sussidio secondo la presente legge è destinato ad altro uso o è alienato con lucro, il Consiglio di Stato può decretare la restituzione totale o parziale del sussidio.

²L'obbligo di restituzione si estingue dopo un periodo massimo di 30 anni dalla data dell'assegnazione del sussidio.

³A garanzia dell'obbligo di restituzione compete allo Stato un diritto di ipoteca legale ai sensi dell'art. 836 del Codice civile svizzero. Esso è di rango prevalente agli altri pegni immobiliari e, per la sua validità, non necessita di iscrizione a registro fondiario.

Articolo 35

Per il resto sono applicabili le disposizioni di cui al Capitolo III della Legge sui sussidi cantonali del 22 giugno 1994.

Capitolo secondo - Contributo alla fusione

Articolo 36

Lo Stato può agevolare la fusione tra ETL attraverso la concessione di incentivi finanziari secondo le modalità stabilite dal regolamento.

TITOLO V

Capitolo primo - Disposizioni penali, esecutive e rimedi di diritto

Articolo 37

Contravvenzioni Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge sono punibili con una multa fino a fr. 10'000.-, giusta la Legge di procedura per le contravvenzioni.

Articolo 38

Esecuzione forzata La decisione di tassazione cresciuta in giudicato costituisce titolo di riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 della Legge sulle esecuzioni e sul fallimento.

Articolo 39

Vie di ricorso ¹Contro le decisioni degli enti, escluse quelle relative ai rapporti di lavoro, è dato ricorso al Consiglio di Stato.

²Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

³Le contestazioni riguardanti i rapporti di lavoro negli enti turistici sono sottoposte alla procedura civile.

Capitolo secondo - Disposizioni abrogative e finali

Articolo 40

Abrogazioni È abrogata la Legge sul turismo del 19 novembre 1970.

Articolo 41

Entrata in vigore ¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollett.no ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato ne fissa la data di entrata in vigore.

FINANZIAMENTO DEL TURISMO IN TICINO

Ipotesi di lavoro

- pernottamenti 1996**
- nessuna ripartizione dei fondi di compensazione,
per le manifestazioni e di funzionamento**

Ltur'70 - anno 1996

ETL = 100% taxa di soggiorno (TS) + 42% taxa di promovimento turistico (TPT) + 100% contributi comunali (CC) + 7% TPT (fondo di compensazione - FC - per enti deboli)

ETT = 48% TPT + 100% contributo dello Stato (CS)

Fondo manifestazioni = 3% TPT non distribuito fra gli ETL

alloggi	TS '96	TPT'96	1996
5*+4*	1.29	1.35	2.64
3*...0*	0.73	0.98	1.71
appart.	0.73	0.98	1.71
campeggi	0.49	0.73	1.22
allicoll	0.24	0.18	0.42
forfait	0.50	---	0.50
totale	3.98	4.22	8.20

enti turistici	TS in 1'000 FrS	TPT e altri Ltur in 1'000 FrS	TOTALE in 1'000 FrS
ASLO	745	414	1'159
BZONA	151	89 (+ 66 FC)	240
BIARIV	35	18 (+ 57 FC)	53
BLenio	166	58 (+ 57 FC)	224
BRIRO	423	201	624
CERES	298	135	433
GAMBA	423	200	623
LEVA	197	79 (+ 57 FC)	275
LOVAL	1'177	619	1'796
LUGA	1'047	621	1'669
MALCA	522	258	780
MEBCO	370	186	556
TEVER	407	255	661
VAMA	257	118 (+ 60 FC)	376
VALU	294	137	431
15 ETL	6'512	3'387 (+ 298 FC)	9'899
ETT	----	3'094	3'094
Fondo totale			426
TOTALE	6'512	6'481 (+ 298 FC)	13'419

nuova Ltur – versione CdS

ETL = 100% taxa di soggiorno (TS) + 100% contributi comunali (CC)

ETT = 100% taxa di promozione (TP) + 100% contributo dello Stato (CS)

Fondo di funzionamento non è quantificato – libera decisione dell'ETT

Nota bene :

- base di calcolo = incassi 1996;
- gli incassi "a forfait" sono identici a quelli attuali;
- la TS è "arrotondata verso l'alto";
- la TP sulle case da gioco porta 0.60 mio;
- non sono considerati i ricavi dovuti ai pernottamenti nelle capanne (TS+TP) e alla TP sugli investimenti ed attività sussidiati

alloggi	TS '96	TS CdS	TPT'96	TS CdS	1996	CdS
5*+4*	1.29	1.30	1.35	1.35	2.64	2.65
3*...0*	0.73	0.75	0.98	0.98	1.71	1.73
appart.	0.73	0.75	0.98	0.98	1.71	1.73
campeggi	0.49	0.50	0.73	0.73	1.22	1.23
allcoll	0.24	0.25	0.18	0.20	0.42	0.45
forfait	0.50	0.50	---	---	0.50	0.50
totale	3.98	4.05	4.22	4.24	8.20	8.29

enti turistici	TS in 1'000 FrS	TP e altri Ltur in 1'000 FrS	TOTALE in 1'000 FrS
ASLO	755	160	914
BZONA	153	38	192
BIARIV	35	9	44
BLenio	167	49	215
BRIRO	427	110	537
CERES	300	79	379
GAMBA	428	113	540
LEVA	198	56	253
LOVAL	1'190	270	1'460
LUGA	1'062	217	1'278
MALCA	527	130	657
MEBCO	374	94	468
TEVER	413	87	500
VAMA	259	68	327
VALU	296	76	372
15 ETL	6'583	1'555	8'138
ETT	----	5'945	5'945
Fondo totale			0
TOTALE	6'583	7'499	14'082

Ltur versione Sasso Corbaro

ETL = 100% taxa maggiorata di soggiorno (TS) + 100% contributi comunali (CC)

ETT = 100% TP + 100% contributo maggiorato dello Stato (CS)

Fondo di funzionamento = 10% TP non distribuito fra gli ETL

Nota bene :

- base di calcolo = incassi 1996;
- gli incassi "a forfait" sono identici a quelli attuali;
- la TS è maggiore;
- la TP alloggio è minore;
- la TP esercizi pubblici passa al 50% della taxa annua di patente;
- la TP sulle case da gioco porta 0.60 mio;
- non sono considerati i ricavi dovuti ai pernottamenti nelle capanne (TS+TP) e alla TP sugli investimenti ed attività sussidiati

alloggi	TS '96	TS SaCo	TPT'96	TP SaCo	1996	SaCo
5*+4*	1.29	1.80	1.35	0.85	2.64	2.65
3*...0*	0.73	1.20	0.98	0.50	1.71	1.70
appart.	0.73	1.20	0.98	0.50	1.71	1.70
campeggi	0.49	0.80	0.73	0.45	1.22	1.25
allcoll	0.24	0.30	0.18	0.10	0.42	0.40
forfait	0.50	0.50	---	---	0.50	0.50
totale	3.98	5.80	4.22	2.40	8.20	8.20

enti turistici	TS in 1'000 FrS	TP e altri Ltur in 1'000 FrS	TOTALE in 1'000 FrS
ASLO	1'006	160	1'166
BZONA	195	38	233
BIARIV	42	9	51
BLenio	176	49	224
BRIRO	524	110	634
CERES	356	79	435
GAMBA	521	113	634
LEVA	220	56	275
LOVAL	1'533	270	1'803
LUGA	1'447	217	1'664
MALCA	657	130	787
MEBCO	458	94	552
TEVER	579	87	666
VAMA	311	68	379
VALU	353	76	429
15 ETL	8'377	1'555	9'932
ETT	----	4'911	4'911
Fondo totale			323
TOTALE	8'377	6'789	15'166

nuova Ltur – versione CST

ETL = 100% taxa di soggiorno (TS) + 20% taxa di promozione sull'alloggio (TPalloggio) + 100% contributi comunali (CC)

ETT = 70% TPalloggio + 100% TP esercizi pubblici e case da gioco + 100% contributo dello Stato (CS)

Fondo di funzionamento = 10% TPalloggio non distribuito fra gli ETL

Nota bene :

- base di calcolo = incassi 1996;
- gli incassi "a forfait" sono identici a quelli attuali;
- la TS è "arrotondata verso l'alto";
- la TP esercizi pubblici passa al 50% della taxa annua di patente;
- la TP sulle case da gioco porta 0.60 mio;
- non sono considerati i ricavi dovuti ai pernottamenti nelle capanne (TS+TP) e alla TP sugli investimenti ed attività sussidiati

alloggi	TS '96	TS CST	TPT'96	TP CST	1996	CST
5*+4*	1.29	1.30	1.35	1.35	2.64	2.65
3*...0*	0.73	0.75	0.98	0.98	1.71	1.73
appart.	0.73	0.75	0.98	0.98	1.71	1.73
campeggi	0.49	0.50	0.73	0.73	1.22	1.23
allicoll	0.24	0.25	0.18	0.20	0.42	0.45
forfait	0.50	0.50	---	---	0.50	0.50
totale	3.98	4.05	4.22	4.24	8.20	8.29

enti turistici	TS in 1'000 FrS	TP e altri Ltur in 1'000 FrS	TOTALE in 1'000 FrS
ASLO	754	278	1'033
BZONA	153	57	210
BIARIV	35	12	47
BLENIO	167	53	219
BRIRO	427	153	580
CERES	300	104	405
GAMBA	428	153	581
LEVA	196	65	263
LOVAL	1'190	431	1'621
LUGA	1'062	397	1'459
MALCA	527	189	716
MEBCO	374	132	506
TEVER	413	166	579
VAMA	259	91	351
VALU	296	102	398
15 ETL	6'583	2'386	8'969
ETT	----	4'858	4'858
Fondo totale			416
TOTALE	6'583	7'624	14'242

TASSE TURISTICHE - ipotesi di lavoro sulla base dei pernottamenti registrati nel 1996 - Ltur70 / CdS / SaCo / CST

CdS=messaggio CdS / SaCo=accordo di Sasso Corbaro / CST=Commissione speciale turismo del GC

CST/SaCo	CST/CdS	CST/Ltur70	SaCo/CdS	SaCo/Ltur70	CdS/Ltur70	ENTITUR	CST	SaCo	CdS	Ltur70
89%	113%	89%	127%	101%	79%	ASCOLO	1'032'646.-	1'165'715.-	914'443.-	1'158'580.-
90%	110%	88%	122%	97%	80%	BZONA	210'136.-	233'338.-	191'517.-	239'687.-
93%	107%	90%	116%	97%	84%	BIARIV	47'183.-	50'947.-	44'068.-	52'651.-
98%	102%	98%	104%	100%	96%	BLENIO	219'453.-	224'165.-	215'437.-	224'254.-
91%	108%	93%	118%	102%	86%	BRIRO	580'219.-	634'434.-	537'370.-	624'264.-
93%	107%	93%	115%	101%	88%	CERES	404'543.-	435'222.-	379'402.-	432'713.-
92%	108%	93%	117%	102%	87%	GAMBA	581'136.-	634'035.-	540'148.-	623'393.-
96%	104%	96%	109%	100%	92%	LEVA	263'043.-	275'261.-	253'164.-	275'254.-
90%	111%	90%	124%	100%	81%	LOVAL	1'620'506.-	1'803'392.-	1'459'789.-	1'795'631.-
88%	114%	87%	130%	100%	77%	LUGA	1'459'321.-	1'663'510.-	1'278'268.-	1'668'559.-
91%	109%	92%	120%	101%	84%	MALCA	716'280.-	786'882.-	656'882.-	780'134.-
92%	108%	91%	118%	99%	84%	MEBCO	506'081.-	551'623.-	467'741.-	556'016.-
87%	116%	88%	133%	101%	76%	TEVER	579'121.-	665'593.-	499'941.-	661'396.-
93%	107%	93%	116%	101%	87%	VAMA	350'776.-	378'615.-	327'433.-	375'662.-
93%	107%	93%	115%	100%	86%	VALU	398'489.-	429'243.-	371'956.-	430'627.-
90%	110%	91%	122%	100%	82%	15 ETL	8'968'891.-	9'931'975.-	8'137'559.-	9'896'824.-
99%	82%	157%	83%	159%	192%	ETT	4'857'830.-	4'910'980.-	5'944'671.-	3'093'605.-
129%	#DIV/0!	97%	#DIV/0!	76%	0%	Fondo totale	415'666.-	323'442.-	0.-	426'364.-
94%	101%	106%	108%	113%	105%	TICINO	14'242'388.-	15'166'397.-	14'082'231.-	13'418'792.-

Problema dell'allargamento della fascia contributiva

Il discorso sull'allargamento della cerchia degli assoggettati alle tasse a sostegno del turismo si è subito imposto, già quale elemento di entrata in materia.

Le ragioni portate per un allargamento della fascia contributiva, che non è contenuta nel progetto di legge (aldilà dei Casinò e dei beneficiari dei sussidi) erano diverse:

- Il turismo é un settore economico fondamentale per il nostro Cantone e lo sarà ancora di più nel futuro. La varietà delle realtà che compongono il fenomeno "turismo" (vacanza, spostamento per affari, cultura, salute, agro-turismo, ecc.) portano settori economici sempre più ampi a contatto col "turista".
- La legge non amplia i mezzi di finanziamento a disposizione delle attività turistiche, ma si limita a spostare determinati importi dagli ETL all'ETT.
- Il coinvolgimento nel finanziamento delle attività legate al turismo di altre attività economiche, aldilà di albergatori ed esercenti, era auspicata da molti.
- La partecipazione al finanziamento delle attività turistiche con un contributo, anche modesto, può aiutare la presa di coscienza sull'interesse generale legato al turismo.

La Commissione ha affrontato questo argomento ed ha cercato di trovare vie percorribili. Il messaggio del Consiglio di Stato, menzionando le proposte espresse dall'ETT, riportava quale motivo della rinuncia all'inserimento di nuove cerchie di contribuenti il fatto che un assoggettamento generale "*è molto problematico*".

L'eventualità di un assoggettamento generale a livello cantonale é stato scartato. Si opponevano ad una simile impostazione le grandi diversità di intensità di relazione col turismo che si avvertono nelle varie regioni del Cantone.

Si è allora provato ad elaborare un sistema che permettesse un allargamento della cerchia contributiva all'interno dei comprensori, lasciando agli ETL il compito di trovare il consenso sull'auspicata partecipazione al finanziamento delle attività turistiche da parte delle altre categorie beneficiarie. Un assoggettamento locale avrebbe anche il vantaggio di poter calibrare l'entità della tassa all'intensità della

relazione tra attività economiche e turismo, che è diversa di località in località (ad esempio molto superiore nel Locarnese, rispetto al Bellinzonese o alle Valli).

La destinazione del provento di questi importi ad attività locali, facilmente identificabili da parte dei contribuenti, costituisce pure una facilitazione all'assoggettamento.

La Commissione, nel dibattere la questione dell'allargamento della fascia contributiva, ha tenuto conto delle forti opposizioni esistenti contro questa ipotesi. Opposizioni dettate in primo luogo dalle preoccupazioni legate al difficile momento economico ed alle difficoltà cui sono confrontati i nostri operatori economici. Inoltre una nuova tassa, anche se modesta, riduce pur sempre il potere di acquisto e di consumo. L'assoggettamento per comparti potrebbe anche portare ad apparenti situazioni di disparità.

La Commissione, dopo valutazione di tutti questi elementi, è comunque arrivata ad una proposta di tassa locale sulle attività economiche legate al turismo, del seguente tenore:

Art. 21-Tassa locale sulle attività economiche legate al turismo

a. assoggettamento

- 1 Gli ETL possono prelevare una tassa locale sulle attività economiche presso tutte le aziende che appartengono ad un gruppo professionale la cui attività è legata al turismo e che non sono già assoggettati alla tassa di promozione.*
- 2 Le succursali delle aziende che adempiono i requisiti di cui al cpv. 1 sono pure assoggettate al pagamento della tassa.*

b. base di calcolo

- 3 Questa tassa deve essere percepita sulla base di un regolamento sottoposto all'approvazione dell'assemblea generale dell'ETL e alla ratifica del Consiglio di Stato.*
- 4 Il regolamento fissa la cerchia degli assoggettati, la base di calcolo tenuto conto della localizzazione delle attività, della dipendenza economica nei confronti del turismo degli assoggettati e del numero dei posti di lavoro a tempo pieno o equivalenti, nonché le relative tasse.*

c. aliquote

5 *L'importo di questa tassa è di fr. 50.-- al minimo e di fr. 2'000.-- al massimo per assoggettato.*

d. destinazione

6 *I proventi di questa tassa devono essere utilizzati conformemente ai compiti di cui all'art. 5 cpv. 1.*

Una ipotesi di calcolo eseguita durante i lavori commissionali, contemplante una tassa minima di fr.50.- ed una massima di fr. 900.-, porta alla messa a disposizione del turismo di circa fr. 2'000'000.-.

ACCORDO SUL PROGETTO DI LEGGE SUL TURISMO '99

In occasione della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'ETT, presenti la direttrice del Dipartimento DFE On. avv. Marina Masoni, il presidente della commissione speciale del Gran Consiglio On. avv. Eros Bergonzoli, la relatrice del messaggio Ltur On. avv. Francesca Gemnetti e i presidenti degli ETL di Ascona (Flavio Mazzoni), Locarno (Claudio Suter) e Lugano (Fabio Amadò), è stato raggiunto un accordo fra il CdA dell'ETT, gli enti turistici locali e i presidenti delle associazioni di categoria FEAT (Claudio Belloli) e SCTA (Corrado Kneschaurek).

Il presidente della commissione speciale del Gran Consiglio, avv. Eros Bergonzoli, ha preso atto dell'accordo raggiunto e si impegna a presentare il messaggio al Gran Consiglio così come sottoposto alla Commissione dall'on. Marina Masoni e che tiene conto delle modifiche scaturite dal presente accordo. Nei prossimi giorni l'avv. Bergonzoli, in collaborazione con il dott. Barras, segretario della Commissione, metterà a punto i diversi dettagli e articoli di legge che scaturiscono dal presente accordo e che necessitano delle relative modifiche. Questi dettagli verranno presentati ai Presidenti delle quattro destinazioni in occasione di una riunione fissata per metà agosto.

I contenuti dell'accordo sono i seguenti :

Tasse turistiche :

- Il totale attuale dell'importo derivante dalle tasse turistiche (somma di TS + TPT) **rimane invariato, sulla base della Ltur attuale (1970).**
- Il piano contabile degli ETL viene modificato così da permettere una contabilità TS / TPT unica.
- La divisione fra TS e TPT (suddivisione dell'importo totale) verrà preparata dall'Ufficio Turismo e Artigianato del DFE e terrà conto delle competenze degli ETL nella nuova legge (descritte in seguito). Rispetto alla legge attuale, la TS verrà **umentata** e la TPT **diminuita, mantenendo così l'importo totale attuale a disposizione degli ETL.** La TPT spetta all'Ente Ticinese per il Turismo mentre la TS rimane in loco.

All'ETT spettano, per svolgere i nuovi compiti previsti dalla Ltur 99, i seguenti introiti :

- 1 milione di fr. per anno come finora dallo Stato (contributo di legge)
- contributo dai Casinò (nuovo), 600'000.- franchi annui (fattibilità da verificare con l'entrata in vigore della legge federale sui Casinò)
- 1 milione di fr. per anno dallo Stato (nuovo), che rappresenta il 20% del credito quadriennale per gli investimenti infrastrutturali nel turismo, che viene devoluto quale investimento promozionale al marketing (totale 20 milioni per quattro anni; 20% per anno = 1'000'000.--)
- la TPT

Compiti e competenze :

All'ETT spetta - come già indicato nella nuova legge - il compito della promozione turistica del Ticino, e quindi, il livello strategico e operativo del marketing del turismo ticinese, in stretta collaborazione con le quattro destinazioni turistiche. Il coinvolgimento delle destinazioni avviene come segue :

- **a livello operativo** : all'entrata in vigore della nuova Ltur viene istituita una Commissione Marketing composta:
 - dal Direttore dell'Ente Ticinese per il Turismo
 - dal Direttore dell'Ente Turistico Lago Maggiore
 - dal Direttore di Lugano Turismo e Congressi
 - dal Direttore dell'Ente Turistico Mendrisiotto e Basso Ceresio
 - dal rappresentante del Pool Promozionale Bellinzona e Alto Ticino

I compiti di tale commissione sono di assistenza nell'allestimento di un piano quadriennale di marketing, di un programma annuale di attività e di collaborazione nelle attività promozionali, insieme alla Direzione dell'ETT. La Commissione si riunisce di regola almeno una volta al mese.

- **a livello strategico** : è auspicabile a medio termine l'entrata dei presidenti delle due destinazioni maggiori (Lago Maggiore, Lugano) nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Ticinese per il Turismo; da subito essi vengono consultati per le decisioni strategiche, in parte in occasione delle riunioni dell'Ufficio presidenziale del CdA dell'ETT.

Agli Enti turistici locali (ETL) spetta la cura del prodotto turistico e accoglienza, in particolare :

- informazione
- assistenza al turista
- animazione
- cura delle infrastrutture

È auspicabile che le attività di promozione in loco che vengono svolte a livello di destinazione (rispettivamente dagli ETL) siano sottoposte dalle stesse alla commissione marketing dell'ETT che le coordina e le inserisce nei relativi programmi annuali di attività, a condizione che siano coerenti con le strategie contenute nel piano quadriennale di marketing del turismo ticinese.

Redattore del presente accordo : Daniel Burckhardt, responsabile IMAT
Bellinzona, Castello del Sasso Corbaro, giovedì 30 luglio 1998

